

Determinazione dirigenziale n. 569/A1603B del 21 ottobre 2020

PIANO “RIPARTI PIEMONTE”

MISURA 50 “Potenziamento della raccolta differenziata anche in considerazione delle nuove esigenze connesse alla pandemia”

ALLEGATO 1 - Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti – anno 2021.

FAQ (aggiornate al 10 dicembre 2020)

NB: Le Faq esplicitano i contenuti del bando e sono redatte al fine di facilitare l'attività di predisposizione delle proposte progettuali e delle istanze di finanziamento da parte dei Consorzi. Le proposte progettuali che saranno presentate dovranno pertanto essere coerenti con il contenuto delle risposte alle FAQ.

FAQ N. 1

Il bando, al par. 3 punto 7, prevede che nell'ambito dell'azione relativa alla riorganizzazione dei servizi di raccolta con modalità domiciliare *“siano ammissibili a finanziamento progetti che prevedono:*

- a) la raccolta domiciliare esternalizzata o di prossimità, purché l'accesso ai contenitori delle frazioni merceologiche sia controllato e limitato alle sole utenze alle quali sono dedicati, con modalità tali da permettere il riconoscimento di ogni singolo utente;*
- b) la raccolta domiciliare internalizzata con conferimento dei rifiuti mediante “sacco prepagato” o “sacco conforme”....omissis....*
- c) la gestione in loco del rifiuto organico per utenze domestiche e non domestiche (autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale) purché sia realizzata con modalità che consentono di conteggiare nella raccolta differenziata il rifiuto organico così gestito come previsto dalla D.G.R. n. 15-5870 del 3 novembre 2017, allegato 1 paragrafo 5.”*

Significa che i progetti devono possedere tutti i sistemi di raccolta e gestione di cui alle lettere a) , b) e c) o che deve esserci almeno uno dei sistemi di raccolta o gestione? Oppure che è condizione non necessaria ma sufficiente l'adozione di uno dei sistemi di raccolta o gestione di cui alle lettere a), b) e c)?

Risposta:

I sistemi di raccolta e gestione indicati alle lett. a), b) e c) non sono necessari né sufficienti ai fini dell'ammissibilità della proposta progettuale ma possono essere presenti ad integrazione del servizio di raccolta domiciliare.

Infatti, come previsto nella descrizione dell'azione al par. 3 punto 1 lett.a) del bando, condizioni necessarie per l'ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati nell'ambito dell'azione relativa alla riorganizzazione dei servizi di raccolta con modalità domiciliare sono le seguenti:

- sia prevista la raccolta domiciliare con modalità conformi al modello organizzativo definito dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (cap 8.3.2) e dai CAM per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani almeno per i rifiuti indifferenziati, la frazione organica e i rifiuti di carta e cartone ;
- le proposte progettuali coinvolgano almeno 10.000 abitanti residenti;
- siano servite sia utenze domestiche che non domestiche.

Le proposte progettuali che rispettano le suddette condizioni necessarie possono comprendere anche le modalità di raccolta indicate alle lett. a) e b) e/o la gestione in loco del rifiuto organico.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento della proposta non è altresì sufficiente l'adozione di uno o più dei sistemi di raccolta o gestione indicati che, se adottati, devono integrarsi nel previsto sistema di raccolta domiciliare secondo il modello organizzativo indicato dal vigente Piano di gestione dei rifiuti urbani.

FAQ N. 2

Il bando prevede la possibilità di presentare un'unica istanza relativa ad un'unica azione tra quelle previste al par. 3.1, salvo che si tratti di interventi motivati dall'emergenza Covid 19.

Qualora un Consorzio abbia in corso diverse progettualità – ad esempio riorganizzazione dei servizi di raccolta in alcuni comuni e interventi di miglioramento dei centri di raccolta per rispondere alle criticità connesse all'emergenza sanitaria - deve presentare una sola istanza relativa all'azione principale (es. raccolta) ma che contenga anche gli interventi per rispondere alle criticità Covid pur se relativi ad un'azione diversa (es. interventi presso i centri di raccolta)? O deve presentare istanze separate?

Risposta:

Deve presentare istanze separate.

Qualora un Consorzio abbia in corso diverse progettualità che rispondono ai criteri di ammissibilità definiti dal bando, può presentare una sola istanza relativa ad una sola azione per interventi "ordinari", non motivati dall'emergenza Covid19 e una o ulteriori istanze - sulla stessa azione o su altre azioni – relative ad interventi per rispondere a criticità nella raccolta rifiuti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid19.

FAQ N. 3

Nel caso un Consorzio presenti più istanze di finanziamento, come saranno valutate? E nel caso risultino tutte ammissibili, come si conteggiano le soglie massime di contributo indicate al par. 6.3 del bando?

Risposta:

Le istanze pervenute saranno valutate separatamente. Per ciascuna azione sarà approvata una graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento e l'elenco delle istanze non ammissibili e, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascuna azione, sarà concesso il contributo ai soggetti proponenti i progetti ammissibili in ordine di graduatoria.

Le soglie massime di contributo indicate al par. 6.3 del bando sono relative a ciascuna istanza, fermo restando che ciascun Consorzio non può ricevere complessivamente un contributo superiore a 900.000 euro.

FAQ N. 4

Sono ammissibili a finanziamento, oltre alle spese sostenute dal Consorzio, anche spese sostenute dal soggetto attuatore? In caso affermativo, è il soggetto attuatore a dover rendicontare alla Regione tali spese?

Risposta:

Sono ammissibili a finanziamento anche le spese sostenute dal soggetto attuatore. Tali spese dovranno essere rendicontate esclusivamente dal Consorzio che, in qualità di soggetto beneficiario, è unico responsabile nei confronti della Regione – oltre che del raggiungimento degli obiettivi del progetto – anche della correttezza delle spese sostenute e della relativa documentazione contabile, comprese le spese sostenute dal soggetto attuatore. Tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alle spese oggetto di contributo regionale, in formato cartaceo o elettronico, deve rimanere agli atti del Consorzio e sarà da esibire agli uffici regionali competenti in caso di richiesta per eventuali verifiche, anche successivamente alla liquidazione del saldo del contributo ed almeno fino ai termini di cui al par. 15 lett. d), e) ed f) del bando.

FAQ N. 5

Con la frase *“sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 settembre 2019”* si intende che sono ammissibili voci di spesa i cui pagamenti sono effettuati dal 1 settembre 2019 compreso, anche se le fatture hanno data antecedente?

Risposta:

Sì, la data del 1/09/2019 è la data di effettivo pagamento della spesa (bonifico o mandato di pagamento quietanzato). Le fatture possono avere data antecedente e riferirsi a forniture già consegnate al Consorzio o al soggetto attuatore.

FAQ N. 6

E' ammissibile a finanziamento la spesa per il noleggio di attrezzature?

Risposta:

Sì, il noleggio è ammissibile a finanziamento come spesa di gestione, limitatamente ai canoni/rate pagati entro il 30/11/2021, termine previsto dal par. 10.2 del bando per la realizzazione degli interventi beneficiari di contributo e per il pagamento delle relative spese. Si ricorda che le spese di gestione, nel loro complesso, sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 10% delle spese di investimento.

FAQ N. 7

E' ammissibile a finanziamento un'istanza che preveda unicamente spese di gestione?

Risposta:

No. Le risorse regionali sono destinate a sostegno delle spese di investimento. E' tuttavia possibile riconoscere come ammissibili a finanziamento anche spese di gestione, purché strettamente pertinenti e necessarie all'attuazione del progetto e nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammissibili di investimento.

FAQ N. 8

Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie a garantire la sicurezza degli operatori dei servizi di raccolta durante l'emergenza sanitaria in corso, quali spese per la fornitura di DPI, per la sanificazione, ecc?

Risposta:

Le spese per la fornitura di DPI e per la sanificazione rientrano nelle spese ammissibili a finanziamento quali spese di gestione, nell'ambito di proposte progettuali che prevedano anche spese di investimento. Il bando prevede infatti – per le spese di gestione nel loro complesso - un limite massimo di ammissibilità pari al 10% del totale delle spese di investimento.

Le spese per la fornitura di DPI, ecc, necessarie per fare fronte all'emergenza sanitaria da Covid 19, sono oggetto di un contributo pari al 90% della spesa ammissibile, come previsto al par. 6.2 del bando.

FAQ N. 9

Qualora sul territorio consortile operino più gestori del servizio di raccolta, è possibile – e a quali condizioni - derogare all'obbligo stabilito dal par. 7 punto 2 del bando di presentare un'unica istanza su un'unica azione tra quelle finanziabili?

Risposta:

No, non è possibile derogare a tale obbligo. E' possibile presentare istanze su diverse azioni finanziabili solo nel caso in cui una o più delle proposte progettuali comprendano interventi (lavori, servizi, forniture) per far fronte a criticità nello svolgimento dei servizi di raccolta derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid 19. In caso di proposte progettuali non collegate all'emergenza sanitaria da Covid19 è possibile presentare una sola istanza relativa ad una sola azione tra quelle ammissibili del par 3.1 del bando.

FAQ N. 10

I comuni montani devono essere esclusi dalle proposte progettuali relative all'azione finanziabile di cui al punto 3.1 lett. b) del bando?

Risposta:

No, non devono essere esclusi. L'azione finanziabile di cui al par. 3.1 lett b) del bando recita *"Misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso, secondo i criteri approvati dal d.m. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive disposizioni regionali, in comuni già serviti da raccolta domiciliare, ad eccezione dei comuni montani; le proposte progettuali devono coinvolgere almeno 10.000 abitanti residenti e riguardare sia utenze domestiche che non domestiche"*.

L'eccezione per i comuni montani non significa che i comuni montani siano esclusi dall'azione ma, viceversa, significa che possono essere compresi nelle proposte progettuali anche se non serviti da raccolta domiciliare.

FAQ N. 11

Come deve essere calcolato l'obiettivo di riduzione della produzione pro capite di rifiuto indifferenziato previsto dal par 3.6 del bando? Si fa riferimento agli abitanti residenti? E' possibile,

per i comuni con territori scarsamente popolati e per i comuni turistici fare riferimento agli abitanti equivalenti o ad altro metodo?

Risposta:

L'obiettivo dettato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15-2105 del 16/10/2020 e, di conseguenza, quanto disposto al par 3.6 del bando si riferisce agli abitanti residenti, in continuità con quanto previsto dal Piano regionale e dalla L.R. n. 1/2018. Pertanto le proposte progettuali relative alle azioni di cui al par 3.1 lett. a) e b) del bando devono consentire al territorio interessato - anche se scarsamente popolato o con elevato flusso turistico, presenza di seconde case, ecc - di raggiungere un obiettivo di riduzione del rifiuto indifferenziato pro capite prodotto pari ad un valore medio non superiore a 126 kg*anno rispetto agli abitanti residenti o, comunque, ad un valore medio non superiore a 159 kg pro capite anno, obiettivo posto dalla programmazione regionale a partire dal 2020.

A tal fine non è applicabile il metodo di calcolo che considera gli abitanti equivalenti, la cui deliberazione (D.G.R. n. 20-13488 del 27 settembre 2004) è stata revocata nel 2017 in occasione dell'approvazione del nuovo metodo di calcolo della produzione di rifiuti e raccolta differenziata (D.G.R. n. 15-5870 del 3/11/2017).

FAQ N. 12

Quanto previsto al paragrafo 14 del bando in merito alla Comunicazione istituzionale si applica anche in caso di progetti già completamente realizzati al momento di presentazione dell'istanza di finanziamento?

Risposta:

Sì. L'obbligo di dare evidenza del contributo regionale ottenuto si applica a tutti i progetti che saranno finanziati. Non costituisce eccezione il fatto che il progetto oggetto di contributo sia già stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

FAQ N. 13

Il bando al par. 3.1 lett. c) prevede la realizzazione o ampliamento e adeguamento di centri di raccolta a servizio di un bacino di utenza – comunale o sovracomunale – di almeno 5.000 abitanti, a completamento dei servizi di raccolta domiciliare o, esclusivamente per i territori montani, ad integrazione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani.

Sempre il bando prevede che il singolo Consorzio possa presentare un'unica istanza relativa ad una sola azione, tra quelle previste al par. 3.1, ad eccezione di proposte progettuali relative ad interventi per risolvere criticità legate all'emergenza sanitaria da Covid 19.

Un Consorzio che intende realizzare sul proprio territorio n. 2 centri di raccolta può presentare – come unica istanza – una proposta progettuale che preveda la realizzazione di entrambi gli interventi?

Risposta:

Sì, è possibile presentare un' istanza relativa ad una proposta progettuale che preveda la realizzazione di 2 centri di raccolta.